## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2120 del 03/05/2018

Oggetto DPR 59 - 2013 - DITTA LODI ALBINO MATERIALI

EDILI SNC DI LODI CLAUDIO E C. NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE - AUA PER ATTIVITA' DI

VENDITA DI MATERIALI EDILI

Proposta n. PDET-AMB-2018-2236 del 03/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc. 6556/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società "LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.N.C. DI LODI CLAUDIO & C." con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore, via Provinciale Consandolo n. 9 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12.02.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 13.02.2018 con il n. 1808, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni prot. n. 3546 in data 12.02.2018, dalla Società "LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.N.C. DI LODI CLAUDIO & C.", nella persona di Claudio Lodi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore, via Provinciale Consandolo n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.N.C. DI LODI CLAUDIO & C." per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;



- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012:

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici

in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio

Idrico Integrato:

- Vista la dichiarazione, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, del progettista

incaricato dalla Società "LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.N.C. DI LODI CLAUDIO & C.", allegata alla

suddetta istanza;

- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 18.04.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n.

4684 del 18.04.2018) con la quale si comunica:

- il Parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni allo scarico in pubblica

fognatura di tipo misto di acque di prima pioggia, reflui civili e di seconda pioggia nel rispetto dei limiti e

delle prescrizioni espresse da HERA S.p.A. con nota prot. n. 27159 del 16.03.2018;

- la presa d'atto della dichiarazione sopra citata in merito al rispetto dei limiti previsti dalla

zonizzazione acustica comunale;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13,

di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30

luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente

delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica,

disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae,

ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna



attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società "LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.N.C. DI LODI CLAUDIO & C.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore, via Provinciale Consandolo n. 9, codice fiscale e P.IVA 01806470389 per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
ambientale		
interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia	Comune
	in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV	
	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
	(articoli 124 e 125)	

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura è quello contrassegnato con il simbolo: "S1" di

acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), reflue

domestiche, acque meteoriche ed acque di seconda pioggia, indicato nella planimetria unita a

questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

3. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella

unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - TabLim, ed il controllo

avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1",

indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" -

PF.

4. Il pozzetto di campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", deve essere identificato

mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, entro 90 gg dal rilascio del presente

atto.

5. Il termine dei lavori per la realizzazione dello stato di progetto deve essere comunicata

tempestivamente al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, ad ArpaE Ferrara e ad HERA

S.p.A. - Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara.

6. La ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia delle vasche di

decantazione fanghi a mezzo auto-spurgo, la documentazione fiscale comprovante le

operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere

esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei

cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore

all'estradosso del condotto di fognatura.

8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara ed

all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli

scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di

Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel

Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della

Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa inoltre che:

· La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali

allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà

realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso

fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze

di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento

dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura

è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e

prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

· La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad

effettuare il suddetto scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o

malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le

modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale domanda per ogni

variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente

ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve

inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale,

conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del

S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica,

prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente

indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria

ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del

S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni

indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che

provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei

Comuni Valli e Delizie ed alla società HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'

SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE

ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi

di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente La Responsabile della Struttura Ing. Paola Magri Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.